

Convenzione d'esecuzione del Trattato tra la Svizzera e il Liechtenstein sui brevetti

Conclusa il 10 dicembre 1979
Entrata in vigore il 1° aprile 1980
(Stato 1° aprile 1980)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo del Principato del Liechtenstein,

visto l'articolo 18 capoverso 1 del Trattato del 22 dicembre 1978² sui brevetti,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Indicazione relativa al territorio unitario di protezione

¹ L'indicazione relativa al territorio unitario di protezione di cui all'articolo 9 del trattato è fatta nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi, nel catalogo annuale nonché sui fascicoli dei brevetti e delle domande pubblicati dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale.

² L'Ufficio federale della proprietà intellettuale e l'Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein designano di comune accordo gli stampati, utilizzati nella procedura di rilascio dei brevetti, sui quali dovrà pure figurare tale indicazione.

Art. 2 Mandatari liechtensteinesi

¹ L'Ufficio dell'economia nazionale del Principato del Liechtenstein tiene un elenco delle persone fisiche e giuridiche che giusta l'articolo 8 del trattato sono autorizzate ad assicurare a titolo professionale la rappresentanza in materia di brevetti.

² Esso comunica all'Ufficio federale della proprietà intellettuale le iscrizioni nell'elenco nonché le successive modificazioni di tali iscrizioni e, per le persone giuridiche, i nomi delle persone fisiche abilitate.

Art. 3 Documentazione

¹ L'Ufficio federale della proprietà intellettuale mette gratuitamente a disposizione dell'Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein le seguenti pubblicazioni:

RU 1980 293

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RS 0.232.149.514

- a) un'edizione completa del Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi (parti I–V);
- b) un esemplare supplementare della parte generale (parte I) del Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi;
- c) il catalogo annuale.

² A richiesta, le autorità giudiziarie e amministrative del Liechtenstein ricevono gratuitamente dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale singoli esemplari di fascicoli dei brevetti e delle domande.

³ Se una collezione di fascicoli dei brevetti ordinati secondo la classificazione internazionale dei brevetti è resa accessibile al pubblico nel Principato del Liechtenstein, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale consegna gratuitamente, a richiesta delle autorità liechtensteinesi, i documenti di brevetto necessari da esso pubblicati.

⁴ L'Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein riceve gratuitamente i moduli e i fogli d'informazione che occorrono ai richiedenti.

Art. 4 Esecuzione amministrativa

L'Ufficio federale della proprietà intellettuale e l'Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein sono autorizzati a risolvere di comune accordo le questioni che potrebbero sorgere dall'esecuzione amministrativa del trattato e della presente convenzione d'esecuzione.

Art. 5 Disposizione finale

¹ La presente convenzione entra in vigore contemporaneamente al Trattato del 22 dicembre 1978³ sui brevetti e rimane applicabile fintanto che questo resta in vigore.

² Essa può venir modificata in ogni momento di comune accordo.

La presente convenzione è stata firmata a Berna il 10 dicembre 1979, in due esemplari.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Paul Braendli

Per il Governo
del Principato del Liechtenstein:

A. F. Gerliczy-Burian

³ RS 0.232.149.514